

mani gli onori funebri a chi ebbe l'alto onore di sedere fra i deputati della nazione, estrarrò a sorte il nome dei deputati che dovranno intervenire.

Sono estratti :

Polto, Colli, Gerbone, Castelli, Baino, Demarchi, Agnès, Correnti, Cavour G., Mazza Andrea, Bolmida, Ravina.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle privative per invenzioni e scoperte industriali;
- 2° Discussione del bilancio passivo di grazia e giustizia pel 1853;
- 3° Crediti suppletivi ai bilanci 1851, 1852, 1853;
- 4° Progetto di legge per una spesa per la strada ferrata da Quarto a Solero.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Relazioni sui progetti di legge: privativa del peso sottile nel porto franco di Genova; continuazione dell'uso e dello smercio dell'antica carta bollata — Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle privative per le invenzioni e scoperte industriali — Emendamenti dei deputati Polto, Demaria e Farini — Opposizioni del commissario regio Scialoja — Approvazione degli emendamenti del deputato Farini, e degli articoli dal 37 al 56 — Opposizioni del commissario regio e del relatore all'emendamento della Commissione all'articolo 57 — Parole in difesa del deputato Cadorna C. — Repliche — Si rinvia la discussione — Presentazione di un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia per la tariffa delle spese in materia penale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera.

5491. Il presidente del Consiglio provinciale di Chiavari, per mandato di quel Consiglio, rassegna alla Camera una petizione diretta a conseguire uno straordinario sussidio di lire cinquecentomila a favore di quella provincia.

5492. 119 operai abitanti nel comune di Caselle espongono che, mentre il prezzo dei cereali va prendendo vistosi aumenti, il lavoro e la paga loro diminuisce non poco, e temendo perciò di non poter più provvedere il necessario sostentamento alle loro famiglie, si rivolgono alla Camera perchè voglia invitare il Governo ad avvisare al miglior modo di riparare all'infelice loro condizione, mantenendo loro il lavoro, ed emanando quelle disposizioni più atte a far affluire sui mercati la derrata alimentare a prezzi più moderati.

5493. Pistone, presidente della società degli operai di Veneria Reale, presenta una petizione conforme alla precedente.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE; ESERCIZIO DEL PESO SOTTILE NEL PORTO FRANCO DI GENOVA; CONTINUAZIONE DELLO SMERCIO DELL'ANTICA CARTA BOLLATA.

MONTICELLI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulla privativa d'esercizio del peso sottile nel porto franco di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 539.)

CAVALLINI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per la continuazione dell'uso e dello smercio dell'antica carta bollata. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1684.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor Michele Erede fa omaggio alla Camera di 150 copie di una sua Memoria sul Cholera.

Il signor Alessandro Messea fa omaggio alla Camera di 60 esemplari di un suo scritto sull'amministrazione dei boschi.

Il professore Oreste Raggi fa omaggio alla Camera di una copia di un suo opuscolo intorno alla lingua ed alla letteratura italiana, considerate relativamente all'indipendenza ed alla nazionalità.

L'ingegnere Giuseppe Bruschetti fa omaggio d'una prima serie di una sua Raccolta di scritti e documenti relativi alla storia dei progetti e delle opere per la navigazione a vapore, le strade ferrate, il telegrafo elettrico, la valigia delle Indie, ecc., in Italia.

BOTTONE. Colle petizioni, numeri 5492 e 5493, parecchi operai dei comuni di Caselle e Veneria si rivolgono ai loro rappresentanti acciò vedano di sollecitare il Governo perchè mantenga loro il lavoro così necessario pel loro sostentamento, e dia provvedimenti acconci onde ricondurre sui mercati prezzi più moderati. L'importanza della domanda inoltrata da codesti operai è certamente da ognuno sentita, ed io non esito quindi a chiedere alla Camera che le accennate petizioni siano riferite d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE PRIVATIVE PER INVENZIONI E SCOPERTE INDUSTRIALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la discussione del progetto di legge intorno alle privative per invenzioni e scoperte industriali. La Camera era rimasta all'articolo 37; su di esso il deputato Polto proponeva il seguente emendamento al paragrafo 1: « preparazioni chimiche, o galeniche e specifici di qualunque specie. » Il deputato Demaria proponeva un altro emendamento consistente, prima nel sostituire alle parole del primo alinea « prodotti chimici, nuovi medicinali, » poi nell'aggiunta dell'alinea seguente: « Il Consiglio superiore di sanità pubblicherà entro quindici giorni dalla data approvazione l'invenzione scoperta che l'avrà ottenuta. »

Il deputato Farini propone l'abolizione del primo alinea e l'aggiunta all'articolo 6 di un quarto alinea che sarebbe così concepito:

« Non possono costituire argomento di privativa i medicinali di qualunque specie. »

Ritiene la Camera che in principio della discussione il commissario regio aveva riservata la questione intorno alla privativa dei medicinali all'articolo 37, per cui nulla osterrebbe il proporre ora un emendamento il quale si riferisca all'articolo 6 già votato dalla Camera.

Il deputato Demaria intende svolgere il suo emendamento?

DEMARIA. Io dichiaro che mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Farini: adottato il principio della non ammissione delle preparazioni farmaceutiche tra le materie capaci di ricevere un attestato di privativa. Ma però, ove non venisse accettato l'emendamento del deputato Farini, mi riservo a ripigliare il mio.

PRESIDENTE. Interrogo dunque la Camera se sia appoggiato l'emendamento del deputato Farini.

(È appoggiato.)

Siccome questo è fra gli emendamenti proposti il più ampio, lo porrò primo ai voti.

CAVOUR G. Io domando la divisione dell'emendamento Farini. L'onorevole Demaria ed io voteremo il primo paragrafo e non il secondo, perchè questo non è un emendamento, ma una vera soppressione.

FARINI. Io ripiglio a dire qualche parola, perchè dopo le eloquentissime ieri pronunciate dall'onorevole commissario regio, credo dover fare prova di appellarmi dalla sua all'autorità della Camera.

L'onorevole commissario regio si affaticò a dimostrarmi che se fate buona la sua proposta voi otterrete questo certo vantaggio, che non si farà più commercio sui segreti. Ora, anzichè discutere sul valore della parola *segreto*, e giocare sugli equivoci di questa o di altra parola, amo meglio scendere ai casi pratici del nostro paese, e vedere quali sono questi danni che possono essere procacciati dai così detti segreti.

La legislazione attuale provvede che chiunque voglia sotto il segreto smerciare un prodotto chimico, o farmaceutico, o medicamentoso che si voglia dire, quegli debba chiederne licenza al Governo, il quale non la concede se prima il magistrato sanitario non dichiara che non è nocivo.

La pratica dunque seguita sin qui rispetto ai segreti sarebbe quella stessa che si adotterebbe quindi innanzi riguardo alle preparazioni farmaceutiche e medicamentose.

Ora ricerchiamo ciò che avvenne per lo passato. Io ho chiesto all'ufficio del Consiglio superiore di sanità quante siano queste domande di smercio di segreti rimedi che gli sono porte, e quante le concessioni per media che si sogliono fare, e l'ho chiesto perchè io volevo ricercare quale sarebbe per essere l'inceppamento posto a siffatte industrie, se non fossero gratificate di privativa, dacchè la legge che stiamo discutendo mira, se sono ben entrato nello spirito della medesima, ad agevolare ogni commercio ed ogni industria, sciogliendoli da quelle pastoie dalle quali per avventura si trovassero inceppate.

Io dunque, ripeto, ho chiesto all'ufficio del Consiglio superiore di sanità notizia dei dati ufficiali, ed ho ricevuto ora questa risposta: « Le domande di tal fatta, cioè sullo smercio dei segreti, sono generalmente dal Consiglio superiore di sanità respinte. Tutto al più si può ammettere che in sei anni (che è il tempo della vita di questo Consiglio, il quale è succeduto al protomedicato) siano state accolte sei domande. »

Egli è dunque chiaro che i danni economici, od i vincoli posti all'esercizio di questa industria, secondo la legislazione attuale, risguardano pochissimi individui e rarissimi casi.

Ora io debbo dall'altra parte ricercare di nuovo quale sarà il risultamento pratico della legislazione nuova chesi vorrebbe far approvare dalla Camera; ed incomincio dal mettere in considerazione della Camera un altro fatto del quale ognuno può essere giudice, ed è questo, che in Italia ed in Piemonte principalmente è assai poco in uso, è assai poco in credito questo genere d'industria, la quale consiste nel rimescolare e raffazzonare droghe, e colorirle e raccomandarle con nomi più o meno rumorosi, e farne soggetto di speculazione industriale.

È noto pel contrario che vi è qualche altro paese a noi vicino in cui questa industria è molto comune e molto rumorosa; di che argomento che questa abilità e facilità fatta nel paese nostro a somigliante industria dal lato economico non recherebbe grande vantaggio ai nostri concittadini ed invece arrecherebbe vantaggio industriale piuttosto ai nostri vicini. Nè io sono alieno dal fare vantaggio ai vicini od ai lontani quando dal vantaggio loro non derivasse un danno pubblico.

Ma qui cade in acconcio il ritornare a ciò che ieri ebbi l'onore di dire alla Camera, cioè arrecarsi sempre qualche danno al pubblico quando con artifizii più o meno onesti si cerca di uccellare alla credulità dei calandrini, i quali sono i più in tutte le materie avvolte in un certo segreto o mi-

stero. Nè io posso consentire nell'opinione dell'onorevole commissario, il quale diceva bastare che ognuno sappia di quale sostanza sia costituito l'empiastrò o lo scilloppo raccomandato, perchè quando a mo' d'esempio sia noto che la pillola miracolosa non è altro che mollica di pane, ognuno sarà capace come avesse male locata la sua fiducia.

E non posso acconsentire in questa opinione dell'onorevole commissario regio, perchè è delle credenze volgari questo il principale vizio, che per quanto voi con argomenti scientifici studiate combatterle, resistono più lungamente; nè basta ai medici il dire: quel medicamento non fa bene, nè basta nemmeno il dire alle moltitudini: non usate quelle sostanze che vi fanno male; le moltitudini credono sovente piuttosto al ciarlatano od alla donnicciuola che ai consigli dati in nome della scienza e dell'esperienza.

Mi sta dunque fermo nell'animo che se voi fate quest'agevolezza al commercio di costoro, i quali usano ed abusano dei mezzi di pubblicità per uccellare i calandrini, voi avrete un'invasione grande di formole, colle quali i ciarlatani smungeranno le borse della gente che in loro pone fiducia, e non avrete verun beneficio. Dirò anzi che coloro faranno un danno perchè colla loro industria poco onesta (e dico poco onesta perchè non è mai prettamente onesta un'industria che fa fondamento sulla credulità cieca della moltitudine), colla loro industria poco onesta, dico, essi inceppano l'onesta industria di coloro che hanno fatto studi e spese per preparare le sostanze che sono riputate acconcie a sanare le infermità umane.

La Camera vede che io mi tengo più che posso dallo sdruciolare a questioni mediche, sto più che posso nella questione economica che è quella che io credo più conveniente alla nostra assemblea.

Ora che vi propongo io, signori?

Vi propongo di non concedere privative ai medicinali, anzi di porre una clausola all'articolo 6 che vieti il darle, e da questo articolo 57 propongo si tolga il paragrafo primo che accenna alle preparazioni farmaceutiche o medicinali di qualunque specie. Ma il commissario regio ieri diceva: se i medicinali non sono gratificati di privativa, la chinina, a mo' d'esempio, questa utilissima invenzione di un farmaco (si dica specifico o no, non voglio pronunciarmi su ciò), questa invenzione non potrebbe ottenere la privativa. Ora io rispondo che la chinina è innanzitutto un prodotto chimico, un prodotto industriale di quelli che secondo lo spirito e la lettera della legge ottengono la privativa, senza che se ne ricerchi l'azione o virtù medicamentosa.

Ed io oserei dire che sulle azioni medicamentose non può *a priori* pronunciare neppure il magistrato di sanità; pronunzia soltanto che la tale sostanza non è veleno, nè pronunzia altro giudizio. Anzi il magistrato di sanità non potrebbe dire neppure che il veleno non è medicamento, chè moltissimi veleni sono medicinali; nè il magistrato di sanità potrebbe garantire che la formola la più innocente in apparenza non potesse diventare nocevole alla sanità, avvegnachè i giudizi e sulla natura delle infermità e sulle indicazioni e contro indicazioni delle sostanze che possono sanare le infermità sieno così implicati e di cognizioni scientifiche e di cognizioni pratiche che non si può sentenziare sommariamente col sì o col no.

Quale adunque il vantaggio sperato? Forse l'utilità fiscale? Gli è forse per ottenere che si diano molte licenze? Ma, a fronte di possibili danni, non posso ammettere i facili lucri fiscali; se il Governo non avesse altra responsabilità morale che quella di favorire, sia pure per modo indiretto, lontano

e poco efficace, l'industria di coloro che speculano sulla calandrinaggine pubblica, io sentirei il dovere d'impedire che ne avesse la facoltà.

Raccomando adunque alla Camera, conchiudendo, che voglia provvedere sia tolto all'articolo 37 il paragrafo primo, che accenna alle preparazioni farmaceutiche o medicinali di qualunque specie, e che all'articolo 6 tra i prodotti che non possono ottenere privativa siano posti i medicinali.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

SCIALOJA, commissario regio. Io credeva che l'onorevole deputato, proponendo la soppressione del primo numero dell'articolo 37, ed un'aggiunzione all'articolo 6, colla quale intende che si neghino le privative ai medicinali, volesse realmente ciò che suonano le parole della proposta correzione.

Ma invece il mio discorso fa credere che egli desidero perfettamente l'opposto. Perocchè egli chiedeva a sè medesimo se l'inventore della chinina avrebbe mai avuta privativa nel suo sistema, e rispondeva che l'avrebbe avuta come privativa di un prodotto chimico, e non già di un medicamento, vale a dire, l'avrebbe avuta senza esame preventivo, senza avviso del magistrato preposto alla pubblica salute.

Onde, o signori, ravvicinando ciò che suonano queste parole da lui autorevolmente profferite, e ciò che suonerebbe la correzione da lui proposta, io pongo la questione così: deve la Camera accettare un emendamento, la cui conseguenza non sarebbe già di negare la privativa ai medicinali, ma sì di accordarla ciecamente a tutti, a condizione che sia dissimulato dall'inventore l'uso che vuol farne, e di accordarlo senza esame ad invenzioni che possono contenere un veleno, o tornare in qualsiasi modo dannose alla pubblica salute? (*Movimenti diversi*)

MICHELINI G. B. Domando la parola.

SCIALOJA, commissario regio. Posta così la questione, io credo che sia da sè medesima risolta.

In ogni modo a me sembra che tutta questa discussione relativa alle preparazioni farmaceutiche ed ai medicinali si raggiri intorno un equivoco, il quale principalmente è occasionato da ciò che l'articolo 57 è considerato isolatamente, senza cioè il necessario suo raffronto a tutte quante le altre parti della legge. In effetto, nell'articolo 20 del progetto, articolo da voi già adottato, è detto espressamente che colui il quale chiede un attestato di privativa è nell'obbligo, sotto pena di nullità, di aggiungervi l'indicazione della scoperta o invenzione, in forma di titolo, che ne esprima brevemente e con precisione i caratteri e lo scopo. Notate, signori, l'inventore deve nella sua domanda indicare i caratteri e lo scopo della sua invenzione sotto pena di nullità.

Nell'articolo 21, anche da voi adottato, è detto al numero primo che oltre di queste indicazioni richiedesi la descrizione dell'invenzione o scoperta; ed all'articolo 22 soggiungesi che questa descrizione conterrà un compiuto e distinto ragguaglio di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta per mettere in pratica l'invenzione o la scoperta.

Ora l'articolo 37 considera questo caso, cioè che un chimico, che un inventore qualunque avendo trovato un nuovo prodotto, ne chiedga la privativa, dichiarando che egli intende destinare quel prodotto per curare la malattia C od un genere qualunque di malattie, e però di usarlo come medicamento.

In questo caso io domando se quando un inventore formoli così la sua richiesta, il Governo sia obbligato ad accordare ciecamente a costui una privativa, o se invece non abbia il

dovere di fare quello che oggi fa, cioè di consultare il Consiglio di sanità perchè pronunzi il suo autorevole avviso!

Io credo, o signori, che voi non consentirete che, secondo il sistema dell'onorevole deputato Farini, sotto specie di negare la privativa ai medicamenti, diasi campo a qualsiasi ciurmatore di ottenerla, celando lo scopo vero del suo trovato, come l'avrebbe ottenuta (egli stesso lo ha detto) l'inventore della chinina, ove avesse taciuto che la chinina è un rimedio contro le febbri.

Signori, avvicinate di grazia agli articoli che io testè vi citava il disposto dell'articolo 7: in esso è detto che l'attestato di privativa rilasciato dalla pubblica autorità « non garantisce l'utilità o la realtà dell'invenzione o scoperta che fu asserita da chi ne fece la dimanda. » Io non so quindi comprendere il pericolo segnalato dall'onorevole preopinante, che cioè potesse la calandrinaggine essere uccellata, da chi munito di un brevetto vantasse la bontà della sua medicina come riconosciuta dal Governo. Se quando l'attestato si concede il Governo dichiara, anzi la legge ha per lui dichiarato anticipatamente, che non dà guarentia nè dell'utilità, nè della realtà della scoperta, io non so, dico, come questo attestato potrebbe servire di mezzo all'uccellamento di cui egli ha discorso.

Ciò posto, o signori, di leggieri vi accorgete come l'articolo 37 è unicamente scritto nella legge per prevedere il caso in cui indicando l'inventore medesimo che egli intende di dare al suo prodotto la destinazione di medicamento, debba in questo caso il Governo non accordare ciecamente la privativa, ma consultare l'autorità competente. Che se voi togliete di mezzo quell'articolo, non per ciò le privative non verranno accordate alle medicine, come notava accortamente l'onorevole preopinante, ma per l'opposto tutte le medicine, tutti i veleni avranno la privativa senza che il Governo abbia il diritto di un esame preliminare; e per vero l'esame preliminare è contrario allo spirito della proposta legge. Parmi però che già ieri l'onorevole deputato avesse ciò detto, e parmi anche di avervi a sufficienza risposto, notando che l'esame preliminare è fatto sempre dal Governo per vedere se l'invenzione è contraria alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica; e certamente è contrario alle leggi sanitarie l'uso di un medicamento non autorizzato.

Qual è adunque la sola, l'unica differenza che corre tra il sistema del progetto di legge ed il sistema presente? L'unica, la sola differenza è questa: che oggi colui il quale intende spacciare una sostanza qualunque come medicamento, non può farlo se prima non ne chiede l'autorizzazione al Consiglio di sanità: ed in che mai consiste quest'autorizzazione? In una vera privativa; consiste nel dire all'inventore: « Voi solo spaccierete questo prodotto (ecco la privativa), e noi d'altra parte ne guarentiamo il segreto. » Che cosa invece vogliamo noi sostituire a questo procedimento? Noi vogliamo che l'inventore della medicina, quando egli la qualifichi tale, sia del pari sottoposto all'esame preventivo del Consiglio di sanità; ma che in luogo di avere una privativa di fatto tutelata dal segreto, abbia una privativa di diritto, accompagnata dalla pubblicità.

Ora, o signori, tra i due sistemi qual è preferibile? Chi oserebbe dire essere preferibile il primo? Chi oserebbe dirlo per le ragioni che avete udito a menzionare?

Dicevasi: nel nostro paese queste invenzioni sono poche. Tanto meglio, rispondo io, saranno poche le privative. Ma in un paese vicino i segreti sono frequenti, e sono ampia messe per larghi e forse disonesti profitti. Ma, signori, in questo paese vicino sapete voi perchè è di così ampia messe il se-

greto? Perchè nella discussione della legge del 1844 fu respinto un articolo simile a quello che oggi in questa Camera si vorrebbe rigettare.

Se là dove si dice che si fa mercato disonesto di segreti esistesse una legge simile alla nostra, l'argomento starebbe; ma appunto perchè affermarsi che ciò avviene in un paese, dove fu respinto un principio simile a quello che io propongo, io sostengo che, se voi non volete anche nel nostro paese trapiantare quella disonesta industria, è d'uopo che adottiate il progetto che io difendo. Ma si dirà: « Intanto da questo paese vicino saranno importati numerosi segreti. » Signori, intendiamoci bene: se noi non permetteremo lo spaccio di segreti, ma accorderemo privative ai segreti svelati, egli è certo che con questo mezzo non saremo più uccellati dai nostri vicini; perchè o debbono essi non più entrare nel nostro Stato a far mercato dei loro segreti, o debbono svelarli; ed essi non consentiranno giammai se realmente i loro segreti non contengono importanti scoperte.

Aggiungeva l'onorevole Farini: per quanto voi cerciate di dissipare la volgare credenza nel segreto e nell'occulta virtù delle sostanze che ne sono l'oggetto, non vi riuscirete giammai. Io non so però, o signori, se per riuscirvi si abbia a sancire colla legge il segreto. Si riuscirà tardi col sistema della pubblicità perchè le abitudini resistono; ma non perchè si riuscirà tardi conviene perpetuare le false credenze e suggellarle colla sanzione della legge. Io credo al contrario che non difficilmente si riuscirebbe per questa parte, non dirò a dissipare tutte le erronee credenze, ma a restringerle in un'angusta cerchia.

Aggiungasi che oggi, e prego la Camera di notare questa osservazione, oggi la legislazione del segreto converte i medici, rispetto ad alcune medicine, in veri empirici, dacchè essi talvolta prescrivono l'uso delle pillole della tisana C senza sapere che cosa si contenga in quelle pillole, od in quella tisana, perchè questi farmaci sono coperti dal mistero del segreto.

Col sistema delle privative, sposate alla rivelazione di siffatto mistero, i medici per l'opposto ripigliando il grado che loro conferisce la scienza, potranno essi medesimi farsi giudici della qualità e della natura chimica della sostanza da loro prescritta, ed a tal modo meglio soddisfare al debito della propria coscienza ed alla giusta curiosità dell'ammalato, il quale ha pur diritto di sapere, quali e di che sorta siano le materie a lui somministrate.

Taluno poi ha domandato: in qual modo voi propalerete il segreto? Voi parlate di pubblicità: ma in che mai essa consiste?

Veggansi gli articoli 52, 53 e 54 del progetto e si troverà che i modi della pubblicità sono tre.

Il primo consiste in un registro che contiene la descrizione dei minuti particolari dell'invenzione. Col secondo modo il Governo pubblica nella Gazzetta ogni tre mesi i titoli delle invenzioni che contengono l'indicazione dei caratteri e dello scopo dell'invenzione. Finalmente in ogni anno pubblica il testo delle descrizioni.

Ecco tre solenni mezzi di pubblicità i quali per conseguenza renderebbero inutile la seconda parte dell'emendamento del deputato Demaria.

Sotto tutti gli aspetti dunque mi pare che l'emendamento del deputato Farini debba essere respinto.

FARINI. L'onorevole commissario regio, non contento di avere in suo servizio tanta forza d'eloquenza e di scienza per combattermi, ha cercato qualche assottigliata ragione per farmi mettere in contraddizione con me medesimo, ossia per

far intendere alla Camera che lo spirito del mio emendamento andrebbe contro al fine che mi propongo.

Ora, dandomi per vinto volentieri nell'arringa oratorio, proverò a spiegare nettamente quello che io voglio. Io voglio, o signori, che a proposito di una legge, la quale riguarda tutte le industrie, non si metta la mano nelle leggi che riguardano il Governo di ciò che ha attinenza colla pubblica sanità; voglio che le clausole di legge che governano questa parte d'amministrazione pubblica restino tali quali sono, insino a che avvenga che cada in discussione nel Parlamento un Codice sanitario ed igienico che so starsi da lungo tempo elaborando; allora sarà opportuno discutere e deliberare qual agevolezza si possa fare a coloro che intendono trarre profitto dell'industria dei medicamenti.

Io voglio oggi, e questo mi pare ben chiaro, che in questa legge di privativa non entrino per nulla i medicamenti, il che non vuol dire che se non si ponga questa clausola cui raccomanda con tanto calore l'onorevole commissario regio, possa avvenire che certi medicamenti sieno licenziati al commercio ed all'industria senza verun esame preventivo.

Quando io diceva, o signori, che la chinina (e notate, dico la chinina, non i suoi preparati), quando io diceva che la chinina otterrebbe la privativa come prodotto chimico, io mi apponeva al vero. Si possono trovare alcaloidi dai chimici senza che sieno licenziati allo spaccio in qualità di medicamento, perchè una sostanza od un prodotto abbia nome di medicamento non basta che il chimico la trovi od inventi, bisogna che il medico, anzi, non solo un medico, ma molti medici ne sperimentino i vantaggi, ed allora solo può avere nome e riputazione di medicamento.

Ora io non voglio che abbia riputazione di medicamento ciò che non è stato sperimentato da chi è giudice competente; io voglio che ciò che ha riputazione di medicamento lo abbia solo in quanto che gli uomini competenti gliela danno, e non l'usurpino coi lenocini della pubblicità.

Dunque è manifesto come le correzioni che io propongo mirano a ciò solo che resti inalterata la legislazione sullo smercio delle sostanze medicamentose, e la Camera si riservi d'allargarla o di restringerla quando una legge speciale cadrà in discussione.

Ciò detto, io sarei tentato a chiedere risposta all'onorevole commissario regio agli altri appunti che ho fatti. Io domandava: qual è l'utilità sperabile dalla vostra legge? Qual è il danno dal lasciare le cose come io desidero siano lasciate?

Ma sicuro che se egli non trovasse modo di convincermi, troverebbe eloquentissimi artifizi per mettersi nell'animo di molti; non lo pregherò a darmi queste risposte che potrebbero nuocere alla causa che difendo.

Mi piace però porlo in avvertenza che laddove egli ha domandato a me quale mai favore faccia il Governo a questa pubblicità disonesta, quando il Governo sveli il segreto e non guarentisca per nulla l'utilità della sostanza per la quale viene domandata privativa, io potrei rispondere che innanzi tutto segreti chimici o farmaceutici nella condizione attuale della scienza non esistono perchè all'analisi chimica non resiste l'arte dei ciarlatani, e perchè quelle tali formole che vengono messe innanzi come segrete, restano assai poco segrete quando i tambicchi e le storte dei chimici possono operarvi sopra.

Ma a quella tale preparazione la quale non è, nè può lungamente essere un segreto per gli uomini versati nelle scienze voi volete fare un favore mettendola in credito.

L'uomo del volgo (e del volgo ve n'ha d'ogni qualità) il quale pone fede in certe sostanze che la tromba di altri voi-

ghi porta pel mondo, non va a leggere la nostra legge sulle privative, legge i cartelloni in cui gli si annunziano i mirabili effetti del medicamento; di più vede che su questi cartelloni sta una insegna, ed è l'insegna del vostro Stato, e sotto: *bréveté* alla francese, o *privativa del Governo sardo*. Questo è un fatto, signori: si scriverà *privativa del Governo sardo*; ed il volgo, il quale crede moltissimo, crede troppo all'autorità del Governo, piglia per moneta sonante questa privativa, e crede che sotto questa privativa sieno tutte le utilità che egli sogna, e che gli sono date ad intendere, e sdegna le ragioni ed i consigli degli uomini onesti e sperimentati, e corre in braccio ai ciarlatani. Questo essendo il fatto, io dico che col solo favorire siffatta maniera d'industria voi potete fare un danno senza che ne abbiate verun vantaggio, se per vantaggio non vogliate avere, il che non credo, il piccolo guadagno fiscale che potrete fare. Per la qual cosa, mal mio grado e con molta dispiacenza di trovarmi in opposizione con un uomo che apprezzo, che stimo, che venero grandemente, sono costretto a persistere nella mia opinione, ed a raccomandarvi di nuovo, o signori, la correzione che ho proposta.

SCIALOJA, commissario regio. Non meno doloroso è il mio ufficio di contraddire all'onorevole deputato, soprattutto per adempiere al debito di rispondere alle sue categoriche osservazioni.

Egli diceva che malamente sotto gli affissi dei ciarlatani si vedrebbe l'insegna dello Stato. È sventura, o signori, che nel confutare gli articoli di questa legge non si sia voluto confrontarli gli uni cogli altri. Uno dei pregi del progetto del Governo, oso dire, importante, è appunto questo, che non propone di concedere privilegio per mezzo di decreto reale, o simili atti autorevoli, come si pratica in tutti gli altri paesi tanto di Europa che del resto del mondo, ma invece di dare semplici attestati per mezzo di un ufficiale subalterno di Ministero, il quale non faccia altro che certificare il giorno in cui si è presentata la domanda, acciocchè da quel giorno l'inventore acquisti il diritto di privativa, se pur privativa gli compete, il che può essere da chiunque contrastato.

Vegga dunque l'onorevole deputato che certo l'insegna dello Stato, secondo il nuovo progetto, non sarà umiliata a segno da servire di passaporto alla ciarlataneria.

Chiedeva altresì l'onorevole deputato, quale fosse l'utilità economica dell'articolo 57, quale il danno economico della sua correzione. Credo che risulti da tutta la discussione, già forse troppo lunga, quale sia questo danno, quale questo vantaggio. Ma a me piace di ripetervelo colle parole autorevoli di due altissimi personaggi, competenti sopra modo nella materia, cioè a dire del chimico eminente Gay-Lussac e del meccanico a tutti notissimo Carlo Dupin.

Il primo diceva nel Parlamento francese: « Le preparazioni farmaceutiche sono composizioni nette, ben definite, preparate in grande, e formano oggetto di un importante commercio: oseremo noi di proscriverle? La legge, diceva egli, che il Ministero ha portata in questo recinto, rispettando quella larga e giusta protezione che la legge del 1791 accordò a tutte le industrie, ne uscirebbe meno grande che non vi è entrata, ed affatto rimpicciolita. » E Carlo Dupin aggiungeva: « A nome della libertà dei cittadini, a nome dell'interesse di una grande industria, di una industria rispettabile e sapiente, non fate che sia defraudata della privativa che è conceduta alle altre. »

Ripeto, mi astengo dall'aggiungere altre parole a queste solenni ed eloquentissime con cui intendo rispondere alle richieste dell'onorevole deputato.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia chiudere la discussione.

(La discussione è chiusa.)

Metto ai voti l'emendamento del deputato Farini, procedendo per divisione, e cominciando così dalla prima parte che porta la soppressione delle parole...

MICHELINI G. B. Parmi che bisognerebbe prima votare sull'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Farini, in quanto che la soppressione delle parole non sarebbe che una conseguenza di quell'aggiunta.

Voci. Fa lo stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'alinea da aggiungersi all'articolo 6, per cui non possono costituire argomento di privativa i medicamenti di qualunque specie.

(Fatta prova e controprova è adottato.)

Metto ora ai voti la seconda parte dell'emendamento, che consisterebbe nella soppressione del primo alinea dell'articolo 37.

(È approvato.)

Metto a partito la seconda parte dell'articolo 37.

(È approvata.)

(Si approvano quindi senza discussione i seguenti:)

« Art. 38. Se il Consiglio sanitario avviserà che l'invenzione o scoperta è nocevole alla salute, o che per lo meno vi è dubbio che sia, la dimanda per l'attestato verrà rigettata.

« Se l'avviso sarà favorevole, nell'attestato che verrà conferito, si segnerà la clausola seguente: *sentito l'avviso del Consiglio superiore di sanità.*

« L'attestato di privativa così conferito non esimerà le persone che lo godranno e che praticeranno il nuovo trovato, dall'osservanza di tutte le altre prescrizioni delle leggi sanitarie.

« Art. 39. L'attestato di privativa sarà negato:

« 1° Se l'invenzione o scoperta per cui dimandasi entra in una delle quattro categorie segnate nell'articolo 6;

« 2° Se manca la dimanda scritta, ovvero se nella dimanda manca la indicazione del *titolo* della invenzione o scoperta;

« 3° Se manca la descrizione;

« 4° Se dimandasi un attestato per diverse invenzioni o scoperte, ovvero chiedonsi con una sola dimanda più attestati della stessa o di diversa specie;

« 5° Se infine la tassa versata non corrisponde alla specie di attestato che dimandasi.

« Art. 40. La concessione dell'attestato di privativa sarà sospesa quando manchi l'adempimento di qualche altra delle condizioni stabilite da questa legge, o la descrizione non abbia tutti i caratteri richiesti.

« Art. 41. La comunicazione del rifiuto o della sospensione, nonchè dei motivi di essi, sarà fatta a' postulanti o ai loro mandatari per mezzo degli uscieri addetti alle intendenze, e con atti intimati ne' domicili eletti o reali indicati ne' processi verbali di deposito.

« Art. 42. Fra quindici giorni dopo seguita l'intimazione, il richiedente o il suo mandatario potranno supplire le mancanze ovvero reclamare contro il rifiuto o la sospensione.

« Le carte destinate a supplire le mancanze od il reclamo saranno depositate sia nella segreteria dell'intendenza, sia all'ufficio incaricato presso il Ministero, e di questo deposito verrà disteso un processo verbale, e cui sarà data copia alla parte interessata, mercè il pagamento della sola carta da bollo su cui è disteso.

« Scorsi i quindici giorni senza che sia eseguito alcun deposito, nè prodotto alcun reclamo, la dimanda dell'attestato si terrà come non fatta; salvo all'inventore il diritto di riprodurla.

« Art. 43. Il ministro affiderà l'esame dei suddetti reclami ad una Commissione composta di quindici membri, cioè di tre individui appartenenti alla magistratura inamovibile o alla Facoltà di leggi della regia Università di Torino, e di dodici altri scelti:

« 1° Tra i componenti la classe di scienze fisiche e matematiche dell'Accademia delle scienze;

« 2° Tra i professori e dottori della Facoltà di simiglianti scienze nella regia Università;

« 3° Tra i professori delle scuole tecniche.

« I membri della suddetta Commissione saranno nominati annualmente dal ministro.

« La Commissione si dividerà in tre sezioni (meccanica, fisica, chimica), ognuna delle quali sarà composta di uno dei tre membri giureperiti e di quattro altri membri tecnici.

« Ogni reclamo sarà esaminato dalla Sezione indicata dalla natura della privativa dimandata.

« Nel caso che l'avviso della Sezione non sia pronunciato all'unanimità, esso sarà riveduto dall'intera Commissione.

« Se trattasi d'invenzione creduta contraria alle leggi, alla morale o alla sicurezza pubblica, verrà inoltre consultato l'avvocato fiscale, ed il suo parere sarà comunicato alla Commissione incaricata dell'esame del reclamo.

« Art. 44. Il reclamo si considererà come non avvenuto, se non vi si unisce il deposito di lire cinquanta.

« Art. 45. Se l'avviso di cui nell'articolo 43 sarà favorevole al reclamante, l'ufficiale incaricato rilascerà l'attestato restituendo il deposito di cui nell'articolo precedente.

« Nel caso contrario l'attestato verrà definitivamente negato, ed il deposito cederà al Tesoro.

« Art. 46. Ogni atto di trasferimento di privativa dovrà essere registrato al Ministero e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* a spese del richiedente.

« Il trasferimento non avrà effetto rispetto ai terzi che dalla data della registrazione.

« Art. 47. Per operare questa registrazione, colui a pro di cui la trasmissione ha avuto luogo dovrà presentare o far presentare il titolo da cui risulta e due note in carta bollata contenenti:

« 1° Il nome, cognome e domicilio di lui, nonchè di chi gli trasmette i diritti di cui è fatta menzione nel titolo;

« 2° La data e la natura del titolo che si presenta, ed ove sia stato fatto per atto pubblico, il nome del notaio che lo ha ricevuto;

« 3° La data della insinuazione quando ebbe luogo;

« 4° La dichiarazione precisa de' diritti trasmessi;

« 5° La data della presentazione di esse note, che sarà quella della registrazione.

« Art. 48. Questa presentazione avrà luogo presso una delle segreterie delle intendenze, o presso l'ufficio incaricato.

« In entrambi questi casi il titolo sarà restituito alla parte dopo di esservi stato apposto il *visto per la registrazione*, sottoscritto o dall'intendente o dal capo dell'ufficio incaricato.

« Nella segreteria dell'intendenza ove fu eseguita la presentazione sarà in apposito registro trascritto il contenuto delle note prescritte nell'articolo precedente, e conservata una di esse note, inviando senza indugio l'altra all'ufficio predetto.

« Saranno ivi trascritte e conservate tutte le note, sieno direttamente esibite, sieno trasmesse dalle intendenze.

« Art. 49. Se i diritti derivanti da un attestato sono trasferiti per intero ad una sola persona, questa sottentra all'obbligo di pagare la tassa; se a più persone collettivamente, queste sottentrano in solido a simile obbligo; se sono parzialmente trasmessi a più persone o solo in parte alienati, non è preso registro del titolo di trasmissione se non si presenta contemporaneamente al titolo la ricevuta da cui risulti il pagamento nelle pubbliche casse d'una somma eguale alle restanti annualità di tassa.

« Art. 50. I registri ove sono trascritti gli attestati rilasciati e notate tutte le mutazioni successive, nonchè gli annullamenti, le dichiarazioni di nullità e le decadenze degli attestati medesimi, e quelli ove sono registrati i trasferimenti de' diritti derivanti da essi, sono registri pubblici.

« Art. 51. Chi desidera che se n'estranga qualche notizia, ne farà apposita domanda in carta bollata, e la notizia estratta verrà pure trascritta sopra simile carta a spesa del richiedente.

« Art. 52. Un esemplare della descrizione e de' disegni sarà depositato presso l'ufficio incaricato, ma non sarà permesso a nessuno di prenderne visione, se non tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

« I modelli o un altro degli esemplari della descrizione de' disegni saranno conservati in una sala che verrà a tal uopo destinata dal Governo, ed ove saranno esposti al pubblico, anche tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

« Ognuno può prendere conoscenza delle descrizioni dei disegni e de' modelli dopo il suddetto termine de' tre mesi, e farne a sue spese eseguire una o più copie, nel modo e sotto le condizioni che verranno fissate da' regolamenti.

« Art. 53. Ogni tre mesi sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* lo elenco degli attestati rilasciati nel precedente trimestre.

« Art. 54. Ogni sei mesi saranno inoltre testualmente pubblicate le descrizioni e i disegni concernenti invenzioni o scoperte munite di privativa nel trimestre precedente.

« Il capo dell'ufficio incaricato dal ministro può ordinare che alcune descrizioni vengano solamente pubblicate per estratti da lui riveduti e giudicati bastevoli alla intelligenza del trovato in esse descritto. I disegni potranno similmente essere ridotti ad alcune parti essenziali.

« Art. 55. Una copia degli elenchi ordinati per materie, delle descrizioni e de' disegni pubblicati verrà inviata a ciascuna intendenza generale ed a ciascuna Camera di commercio, nelle cui rispettive segreterie potrà essere consultata da ognuno.

« Art. 56. Le disamine e i giudizi preliminari non pronono le nullità di un attestato.

« Art. 57. È nullo un attestato :

« 1° Se concerne una delle invenzioni o scoperte comprese nell'articolo 6 ;

« 2° Se, concernendo una delle invenzioni o scoperte indicate nell'articolo 37, la privativa fu per errore conferita senza consultare l'autorità sanitaria o contro il suo avviso ;

« 3° Se il titolo dell'invenzione o scoperta non corrisponde al suo vero oggetto ;

« 4° Se la descrizione aggiunta alla dimanda di privativa è insufficiente o dissimula o trascura alcuna delle indicazioni necessarie alla pratica della invenzione o scoperta che fu munita di attestato ;

« 5° Se la invenzione o scoperta non è nuova e non è industriale ;

« 6° Se fu conceduta privativa ad un terzo per modificazione d'una invenzione entro i sei mesi riservati all'autore ed a coloro che hanno causa da lui ;

« 7° È nullo anche qualunque attestato completivo, quando in realtà la modificazione per cui fu chiesto non concerne la invenzione principale ;

« 8° E infine è nullo un prolungamento chiesto dopo spirato il termine della privativa o dopo pronunziato lo annullamento assoluto di questa.

SCIALOJA, *commissario regio*. Domando la parola.

Anzi tutto proporrei una correzione al n° 5. Alle parole : « se l'invenzione o scoperta non è nuova, e (così dice il testo) non è industriale » deve sostituirsi « o non è industriale, » bastando la mancanza dell'uno o dell'altro di que' due caratteri perchè la privativa sia nulla.

Farò poi qualche osservazione intorno al n° 3.

Finora è stato assai agevole il mio compito, perchè il commissario regio e la Commissione della Camera erano perfettamente d'accordo intorno alle correzioni da quest'ultima fatte a parecchi articoli del progetto.

Ora però avrei da contrastare, mio malgrado, alla Commissione una di queste correzioni, e propriamente quella che essa propone al numero terzo di questo articolo.

Signori, secondo l'articolo 20 del progetto nella domanda per un attestato di privativa deve essere segnato un *titolo* che indichi con brevi parole i *caratteri* e lo *scopo* dell'invenzione.

Secondo gli articoli 21 e 22, a cotesto *titolo* deve essere aggiunta un'ampia, minuta, particolareggiata descrizione.

Infine l'articolo 37 che ora avete udito leggere prevede, fra gli altri, due casi di nullità; prevede cioè che, o la descrizione sia incompiuta o che dissimuli, quantunque sembri compiuta, una parte della invenzione; nel qual caso l'attestato è nullo, e deve esserlo, perchè la descrizione altro non fa che informare la società della cosa che l'inventore presenta, la quale a capo di un certo periodo di anni sarà di pubblico dominio.

L'oggetto dunque di quella specie di permutazione che ha luogo tra l'invenzione e la privativa è appunto descritto dalla specificazione particolareggiata, la quale è fatta pubblica ne' modi che ho altrove ricordati. Ma se un inventore, facendo questa descrizione coscienziosamente, cioè non dissimulando alcuna parte della sua scoperta, e propalandola in tutti i suoi particolari, indicasse per filo e per segno ordinatamente il modo onde procedere per praticare la sua invenzione, ma non fosse abbastanza accorto nel restringere in poche parole la *indicazione del carattere* e dello *scopo* della invenzione medesima, vedrebbe, secondo l'emendamento della Commissione, annullato irremissibilmente il suo brevetto. Mi par troppo dura questa clausola, sostituita ad un'altra che, a ver dire, mi sembra più giusta, cioè a quella proposta dal Governo. Difatti nel progetto sono distinti i due casi: se la descrizione è incompiuta o manca del tutto, la società non ha mezzo di sapere qual è l'oggetto che l'inventore aliena a suo pro; ma quando, la descrizione essendo compiuta, ciascuno è informato di ciò che in capo ad un numero d'anni diventerà di pubblico dominio, allora, se per caso un inventore ha sbagliato nel nome della sua invenzione, se per caso l'inventore, nel determinarne i caratteri e lo scopo in poche parole ha ommesso alcun che, non si dee per questa lieve e riparabile omissione poter colpire di nullità il suo contratto.

Il Governo adunque proponeva che, in questo secondo caso, la nullità avesse luogo solamente a condizione che il

titolo fosse *monco per malizia dell'inventore*, cioè per indurre in errore o taluno che già praticasse la cosa che egli asserisce avere inventata, o tutti, perchè non si dessero a studiare intorno ai mezzi di perfezionare la cosa realmente inventata.

Ma la Commissione sostituiva al progetto del Governo la nullità senza condizione, anche per questa parte; e ciò faceva, credendo che il titolo o la descrizione fossero semplici formalità; perciocchè in diritto non si suole ammettere che la mancanza di una formalità essenziale non induca in nullità, solo perchè colui che la omise non operò pensatamente e per malizia. Ma, se io non erro, il motivo non regge, in quanto che la liquidazione dell'oggetto dell'invenzione non è una mera formalità, è una parte essenziale del contratto che ha luogo tra l'inventore e la società.

Ora, signori, quando il venditore, quando colui che aliena nasconde un vizio della cosa che vende o aliena, ovvero la descrive in modo che l'acquirente creda di acquistare una cosa diversa, il contratto è nullo: ma se egli da una parte informa l'altro contraente per mezzo di una descrizione accurata della qualità della cosa che vende o aliena, e dall'altra parte, per pura inavvertenza, errò nel chiamare la cosa descritta, potrete voi mai dire che per questo semplice errore il contratto sia nullo?

Al contrario, se dall'insieme del contratto medesimo si argomenta che questa seconda inesattezza non è un mero errore, ma è una vera malizia, e che per la condizione speciale del fatto questa malizia ha arrecato nocimento all'altro contraente, che nella specie sarebbe la società, oh! allora sì che il contratto è annullato dal giudice.

Cosicchè adunque non esistendo, per quanto a me pare, l'unico motivo da cui la Commissione partiva, mi pare giusto che si approvi il paragrafo 3 dell'articolo 57 quale fu dal Governo proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Cadorna ha la parola.

CADORNA C. Io mi proverò di giustificare in poche parole l'emendamento proposto dalla maggioranza della Commissione, poichè l'onorevole relatore, avendo appartenuto alla minoranza di questa questione, non potrebbe soddisfare a quest'assunto.

Innanzi tutto farò osservare alla Camera che la parola *titolo* esistente nel numero 3 dell'articolo 57 non accenna soltanto ad un nome isolato con cui la scoperta venga chiamata, ma si riferisce appunto a quella descrizione che è indicata e prescritta nell'articolo 20, poichè quell'articolo stabilisce che si debba fare l'indicazione della scoperta in forma di titolo che ne esprima brevemente ma con precisione il carattere e lo scopo. Quindi, allorchando si parla di inesattezza nel titolo rispetto alla corrispondenza tra il titolo e l'oggetto, s'intende realmente di quell'inesattezza che colpisce la sostanza stessa della cosa, cioè la descrizione dalla quale debba apparire a quale cosa la privativa si voglia concedere.

Ciò posto osservo che, se si tratta di materie puramente penali, è facile vedere che la malizia entra come elemento sostanzialissimo, nell'applicazione della pena, in quanto che non basta il solo elemento del danno; ed è perciò che la ricerca della malizia è cosa indispensabile nella punizione di qualsivoglia reato.

Ma qui non trattasi di comminare una punizione a colui che abbia inesattamente indicato l'oggetto pel quale intende di ottenere la privativa, ma bensì di determinare in quali casi gli appartenga il diritto della privativa a danno della libertà di tutti gli altri, ed in quali altri casi questo diritto non gli possa più appartenere.

Ora egli è per me evidente che la mancanza di indicazioni sufficienti per concretare l'oggetto stesso materiale pel quale la privativa si vuole ottenere, è difetto tale di sostanza che la privativa mancherebbe affatto di soggetto, o quanto meno lascierebbe assolutamente dubbio il soggetto sul quale la privativa deve essere concessa.

Qui poi è da notarsi una circostanza essenzialissima, ed è questa, che non si tratta solo di giudicare del diritto isolato di un privato rispetto al Governo, ma bensì del contrasto tra i diritti di un privato e la libertà di tutti gli altri cittadini; imperocchè non devesi dimenticare che il diritto di privativa concesso ad un'industria è una limitazione alla libertà di tutti gli altri.

Onde è per me evidente che non potrebbesi questa libertà vincolare senza l'indicazione specifica e precisa dell'oggetto cui riguarda questo vincolo. Quindi io credo che non si possa in questo argomento applicare il principio che riguarda la penalità, e che, applicandolo, si violerebbero i diritti degli altri cittadini.

Ora noti la Camera quali sono gli inconvenienti cui darebbe luogo il sistema del progetto di legge.

Acciocchè la nullità sia pronunziata dal certificato di privativa, si esige che la poca corrispondenza tra i loro titoli e l'oggetto sia dipendente da malizia; ma ognuno vede che ciò ci porta necessariamente ad un giudizio inquisitoriale, ad un giudizio d'intenzione, imperocchè non altrimenti si potrebbe giudicare della esistenza della malizia, o no, nella poca corrispondenza tra l'oggetto ed un titolo, salvochè indagando le intenzioni, perchè un fatto materiale di sua natura non potrà variare mai, ma sarà sempre quella poca corrispondenza che vi è tra il titolo e l'oggetto che darà indizio per vedere se vi sia stata malizia; o non sarà necessario entrare in giudizio d'inquisizione sulla intenzione del dichiarante, ed ognuno vede a quale ammasso d'inconvenienti può dar luogo un simile sistema; dico quindi che, trattandosi di regolare il conflitto tra la libertà dei cittadini di usare o di fare un determinato prodotto, ed il privilegio da concedersi ad un cittadino di farlo egli solo ad esclusione di tutti gli altri, a colui solo che domanda il privilegio, che naturalmente ha il debito d'indicare precisamente per quale oggetto lo voglia e domandi, debbono addossarsi le conseguenze dell'inesattezza della consegna, perchè altrimenti (e ciò non si dimentichi mai) la conseguenza di questa inesattezza ricadrebbe sopra gli altri cittadini.

Questa è la ragione per cui la maggioranza della Commissione ha introdotto la variazione di cui è discorso, e che dichiara di mantenere.

MICHELINI G. B., relatore. Come la Camera ha udito dall'onorevole Cadorna, sopra questa questione io appartengo alla minoranza della Commissione ed approvo il progetto ministeriale; sostengo, cioè, che non basta l'errore nell'indicazione dell'oggetto sul quale cade la privativa per indurre la nullità, ma che si richiede ancora la malizia in chi commise l'errore.

Io sono pertanto libero di esprimere e di difendere la mia propria opinione, imperocchè la maggioranza della Commissione ha ben altro avvocato che io non sarei.

L'onorevole Cadorna faceva un opportuno paragone tra il diritto criminale ed il diritto civile quanto all'investigare l'intenzione, sia del delinquente nel diritto criminale, sia del contraente nel diritto civile, conchiudendo doversi punire la malizia nel primo caso, ma non doversi investigare le intenzioni dei contraenti nel secondo. Io approvo in tutto quella sua teoria, ma non approvo l'applicazione che l'ono-

revoles deputato intende di farne al caso concreto; imperciocchè mentre egli crede qui trattarsi di una specie di contratto tra l'inventore ed il Governo, io dico che questo nostro caso maggiormente s'avvicina al diritto criminale che non al diritto civile.

La Camera ha approvati con molta facilità i primi articoli di questa legge, quegli articoli in cui sono stabiliti i fondamenti di essa; io era lieto di questa spontanea ed autorevole approvazione; se non che non tardai guari a convincermi, con grande rammarico, che alcuni di questi principii non erano forse stati bastantemente avvertiti e meditati. Di questo mi resero capace le discussioni che seguirono, non più sui principii, ma unicamente sulle applicazioni di essi; le quali discussioni dimostrarono quanto quei principii erano stati da alcuni male intesi.

Uno di questi principii fondamentali consiste in questo, che col concedere privative agli inventori non si fa loro una grazia od un favore, come è detto nella legge vigente, ma si riconosce un loro diritto.

Vi sono degli autori i quali pretendono che gli inventori hanno la proprietà delle loro invenzioni, e che perciò si deve loro concedere una privativa perpetua. Il regio commissario, incaricato di compilare i motivi di questa legge, e la Commissione vostra non sono di questo sentimento; e se, all'occasione della discussione dell'articolo 10, qualche deputato avesse creduto opportuno di chiederne il perchè, il relatore si sarebbe fatto un dovere di soddisfare a quella domanda.

Ma se il regio commissario e la vostra Commissione non hanno creduto doversi riconoscere negli inventori un diritto di proprietà, non disconobbero però in essi un altro diritto *sui generis*, corrispondente al tempo, al capitale, alle fatiche impiegate in quelle invenzioni. E se perciò non sembrò loro doversi concedere un privilegio perpetuo agli inventori, riconobbero tuttavia avere eglino dei diritti che potrebbero essere soddisfatti con privilegi temporari. Questo è uno dei principii fondamentali della legge, perchè se gli inventori non avessero diritti, non si dovrebbero conceder loro privative; perchè in un paese libero, se si devono rispettare tutti i diritti, non si devono far grazie o favori, i quali sempre tornano a danno altrui.

A questo diritto degli inventori non ha forse posto mente abbastanza la Camera, allorchè decretava che per i medicinali non si concedessero privative, perchè essa non avrebbe così di leggieri violato i diritti degli inventori di nuove medicine.

Ed a questo diritto degli inventori non pone forse abbastanza l'onorevole Cadorna allorchè propone che per un semplice sbaglio nel titolo d'invenzione sia annullato l'attestato, cessi la privativa. Egli vorrebbe che ad un uomo non colpevole si togliessero i suoi diritti, che fosse punito un innocente.

Ecco in qual senso io diceva che il caso di cui si tratta si avvicina piuttosto al diritto criminale che non al diritto civile.

Poniamo che colui il quale ha ottenuto una privativa abbia errato nella designazione del titolo dell'invenzione per cui la privativa è stata accordata; allora se sta l'articolo quale venne proposto dal Ministero, s'intenderà sempre che tocca a colui che vi è interessato a dimostrare l'errore che fu commesso per malizia, perchè ognuno si presume innocente, finchè non sia dimostrato colpevole; al contrario, se stesse la redazione proposta dalla maggioranza della Commissione, e propugnata ora dall'onorevole Cadorna, questa malizia si presumerebbe sempre, vale a dire ancorchè si dimostrasse

sempre non esservi; od almeno, se non si presumesse la malizia, l'effetto sarebbe lo stesso, perchè si punirebbe lo sbaglio, come se malizia vi fosse; locchè non sarebbe giusto in quanto che una persona che aveva diritto alla privativa sarebbe privata di un suo essenziale diritto.

Per questo motivo io sostengo che la Camera deve approvare questo numero 3 dell'articolo 57 quale fu dal Ministero preposto.

PRESIDENTE. Non posso mettere a partito la questione perchè la Camera non si trova più in numero.

CADORNA C. Domando la parola.

Debbo ancora far osservare che colui il quale ha fatto una dichiarazione erronea, ed il cui certificato di privativa fosse nullo, non ha perciò perduto ogni diritto.

Egli ha aperto l'adito a fare una nuova domanda con una descrizione esatta, e di porgerla quando che egli voglia, appena egli si accorge della inesattezza; ond'è che basta che un altro non abbia ottenuta la privativa nel tempo intermedio, perchè il suo diritto sia perfettamente tutelato. Invece, quale è la conseguenza della concessione della privativa ad un oggetto mal determinato? È la privazione della libertà in tutti gli altri cittadini stabilita in dipendenza di un errore.

Vede dunque la Camera che non si può ammettere la differenza tra il caso in cui vi sia stata malizia e quello in cui malizia non vi sia stata, e ciò in dipendenza della impossibilità di verificare se la malizia vi sia stata o no.

MICHELINI G. B., relatore. È verissimo che colui il quale ha dato un titolo inesatto all'oggetto sul quale cade la domanda della privativa, può riparare il suo errore, può fare una nuova domanda rettificando lo sbaglio del titolo; ma frattanto può averne grave danno per l'indugio che corre fra la prima e la seconda domanda, inquantochè possono altri in quel tempo avere sporta domanda sopra simile oggetto, e così rendere frustranea la sua seconda domanda di privativa. Ora io chiedo se è giusto punire un innocente per un errore involontario.

SCIALOJA, commissario regio. Così l'onorevole relatore, come l'onorevole Cadorna, sostenendo opinioni l'una contraria all'altra, partivano da un dato di fatto che io nego. Essi ammettevano che nel caso contemplato dal paragrafo terzo dell'articolo 57 vi fosse una mancanza nella *descrizione* dell'oggetto. Pensatamente la legge nell'articolo 20 ha distinto il *titolo* che chiama *indicazione* dalla *descrizione* che è la specificazione minuta e particolareggiata dell'invenzione e di tutte le sue parti.

Il paragrafo terzo dell'articolo 57 suppone che, esistendo una *descrizione* esatta per la quale la società è pienamente informata del vero oggetto della invenzione, abbia l'inventore sbagliato solamente nel qualificarne e riassumerne in poche parole il carattere e lo scopo. Come vedono dunque non istà l'argomento che, mancando la *specificazione* dell'oggetto, il contratto sia nullo. No, esiste la specificazione dell'oggetto, ed è pubblicata nella raccolta ufficiale e nel registro dell'ufficio centrale. Che manca dunque? Un semplice *titolo*, una semplice indicazione sommaria. Ora, se taluno è poco felice nel trovare quelle brevi parole per riassumere ciò che d'altronde è distesamente ragguagliato nella descrizione, vorrete voi sol per ciò pronunziare la nullità del suo attestato? Mentre chiunque può recarsi personalmente all'ufficio dei brevetti, chiunque può consultare nella Camera di commercio la specificazione stampata annualmente ed assicurarsi dell'oggetto preciso dell'invenzione, prenderne nota e praticarla se vuole?

Si diceva poi dall'onorevole Cadorna che sarebbe nuova

cosa l'introdurre nelle materie civili una inquisizione sulle intenzioni. Ma nuova certamente non è, o signori, la cosa; perchè in tutte le altre legislazioni esiste questa clausola, ed il toglierla sarebbe una dannosa novità.

Nella legge francese all'articolo 30, paragrafo 5, è detto che il brevetto è nullo « si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique fraudoleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention. »

Nella legge belgica, ultimamente votata, dichiarasi nullo il brevetto: « lorsque le breveté, dans la description jointe à sa demande aura avec intention omis de faire mention d'une partie de son secret. »

Oltre a che, ripeto, che sarebbe ingiustizia il confondere due cose diverse, la *descrizione* ed il *titolo*, e dare alla mancanza della prima la stessa importanza che si dà all'inesattezza del secondo.

Io quindi insisto perchè la Camera voglia adottare, in questa parte, il progetto del Ministero.

CADORNA C. Scusi la Camera se aggiungo ancora qualche parola.

Io non ho fuorviato nè errato nel confondere la descrizione minuta di cui parla il regio commissario, con quella che è contemplata nell'articolo 20; so benissimo che, oltre all'indicazione del titolo ed alla descrizione compendiate ma precisa dell'oggetto, si debba, secondo l'articolo 20, unire alla domanda un'altra descrizione molto più ampia dell'oggetto stesso; ma so anche che la legge dà alla prima descrizione compendiate, cioè a quella dell'articolo 20, effetti legali che toccano ai diritti dei terzi; imperocchè egli è dal giorno di quella prima domanda, dal giorno di quella prima compendiate descrizione, anche erronea, che è dato il privilegio, imperocchè tutti coloro i quali nel tempo posteriore alla domanda, ma anteriore alla concessione del certificato ed alla pubblicazione della descrizione più minuta e più estesa di cui ragiona il regio commissario, avessero fatta un'eguale scoperta, sono postergati in diritto a colui che ha fatto prima la domanda, e lo sono in forza di quella descrizione compendiate di cui parla l'articolo 20.

È adunque evidente che questa descrizione stessa è sostanziale e fatta ad oggetto di determinare i diritti di colui che domanda la privativa, e di coloro che debbono soffrire una limitazione della loro libertà in dipendenza di questa concessione.

Sta quindi quanto io diceva, cioè che l'errore nel titolo di cui parla l'articolo 20 è cosa sostanziale; è un errore che colpisce coll'oggetto stesso del contratto, è un errore dal quale sarebbero regolati i diritti dell'inventore e di tutti gli altri cittadini, e che dovrebbe cadere, non sopra innocenti,

ma a carico di chi domanda e che ha il debito della dichiarazione.

SCIALOJA, commissario regio. Una semplice nota di fatto.

Nello stesso momento in cui presentasi la domanda che contiene il *titolo* viene presentata anche la descrizione particolareggiata che, nella ipotesi in cui parliamo, sarebbe esatta in tutte le sue parti.

Ora, se colui il quale da una parte mi dà la descrizione esatta, e dall'altra, nel riassumere il contenuto, sbaglia, sarà dura cosa l'annullare la sua privativa sotto il pretesto che egli abbia ingannato il pubblico intorno all'oggetto della sua invenzione. No, signori, questo pretesto non vale, perciocchè, se egli aveva nella sinistra una indicazione erronea, aveva per contro nella destra una descrizione particolareggiata ed esatta.

PRESIDENTE. Stante l'assenza di alcuni dei nostri colleghi recatisi a rendere gli estremi onori al compianto deputato Bellono, la Camera non si trova più in numero per deliberare.

PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DELLE SPESE IN MATERIA PENALE.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia erigente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge portante modificazioni alla tariffa giudiziale in materia criminale, correzionale e di polizia. Questo progetto fu già approvato dalla Camera e quindi dal Senato con qualche tenue modificazione, la quale non si riferisce alla sostanza, ma piuttosto alla semplice redazione; quindi pregherei la Camera di volersene occupare d'urgenza e di rimandare l'esame di queste insignificanti modificazioni alla Commissione che venne già incaricata la prima volta dell'esame di questo progetto. (Vedi *Documenti*, pag. 1576.)

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alle privative per invenzioni e scoperte industriali;
- 2° Discussione del bilancio passivo di grazia e giustizia pel 1855;
- 3° Crediti suppletivi ai bilanci 1851, 1852, 1853;
- 4° Progetto di legge per una spesa per la strada ferrata da Quarto a Solero.